

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)

(GU n.59 del 8-3-2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 feb 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° n 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 n 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato n Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' o spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti non professionisti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici e alle manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione

del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di con ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani nonché i corsi professionali e le attivita' formative svolte

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti di professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia di ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effett
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telemat
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il persc
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitaz
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per
personale della protezione civile, i quali devono svolg
preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contra
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle
alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre
condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della dist
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegat
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in casc
violazione;

o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisc
accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comu
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto d
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblicc
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare
distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tr
visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in casc

violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interperso di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitari tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessari gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituiti livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sport piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (con eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territori
nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del v
COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le segu
misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli ev
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o persc
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali c
pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva al ter
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnis
o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacol
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatr
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo,
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimil
con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazic

d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istitut
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen
2004, n. 42;

e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar,

obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione di sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingenti o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro cui all'allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunemente denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggettifica notificata obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della san del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 de gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene di presentazione di certificato medico, anche in deroga disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata di sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';

n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formaz artistica musicale e coreutica, per tutta la durata di sospensione, le attivita' didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in caso individuandone le relative modalita', il recupero di

attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, in modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali non ai fini delle relative valutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità

lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hosp strutture riabilitative e strutture residenziali per anzi autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati d direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione

r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli d a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, pe durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi det dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli acc individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all' 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telema anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in fa dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2 la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del dec legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assicurato una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi di libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi

tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, let d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese qu funebri;

z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazion dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ov risultati positivi al virus.

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì' seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respirat previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambi previste dal Ministero della salute;

b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anzia affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con s di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di us

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non è possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle amministrazioni, sono espresse presso gli ambienti aperti al pubblico e di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette

presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività sv
all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di per
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutt
locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, non
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene d
mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubblic
private sono adottate opportune misure organizzative volte a rid
i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire
partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almen
metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percor
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente
data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingress
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità,
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenz
dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al prc

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indicano i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione di permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti al fine di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta

da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS dell'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che i motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche della contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all'allegato

Art. 4

Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, inform preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione d misure di cui all'articolo 1, nonche' monitora l'attuazione d restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, non delle forze armate, sentiti i competenti comandi territori dandone comunicazione al Presidente della regione e della provi autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il man rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai s dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, c 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto d

data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non sono previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 8 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e d
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417

Allega

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermerc
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche
il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono
infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una dist
interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno
siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro

alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malat
se si presta assistenza a persone malate.